



Comune di Aidone
Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Enna
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 2 APR. 2026 immediatamente esecutiva: SI NO

OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CALASCIBETTA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE DEMETRA DI DIO CIANTIA MEDIANTE L'ISTITUTO DELLO SCAVALCO CONDIVISO AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CC. N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 23/03/2026 DAL 01/04/2026 AL 31/12/2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno 02 del mese di APRILE alle ore 12.35 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	SINDACO	Raccuglia Annamaria	X		F.to Raccuglia Annamaria
2	VICE SINDACO	Mirabella Alessandra	X		F.to Mirabella Alessandra
3	ASSESSORE	Cultreri Guglielmo	X		F.to Cultreri Guglielmo
4	ASSESSORE	Catalano Giuseppe		X	
5	ASSESSORE	Gangi Silvia	X		F.to Gangi Silvia
		Totale	4	1	

- Le Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel Sotera in videoconferenza da remoto
- o Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr.
- Le Assume la Presidenza il Sindaco Annamaria Raccuglia
- o Assume la Presidenza il Vice-Sindaco Mirabella Alessandra atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;

VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

VISTA la normativa in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
2. di dichiarare il presente atto I.E.
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale.

L'Assessore Anziano
F.to Mirabella Alessandra

Il Presidente
F.to Raccuglia Annamaria

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sotera Annabel

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal _____¹, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

___ATTESTATO DI ESECUTIVITA'___

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 02 APR. 2026;

essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2. L.R. 44/91).

essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).

essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annabel Sotera

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla _____

Il Funzionario Comunale

¹ 12 gg. max in caso di inizio 10 gg. per la chiusura del programma annuale delle opere pubbliche.



Comune di Aidone

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AREA FINANZIARIA /PERSONALE

OGGETTO:APPROVAZIONE RINNOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CALASCIBETTA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE DEMETRA DI DIO CIANTIA MEDIANTE L'ISTITUTO DELLO SCAVALCO CONDIVISO AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CC.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 23/03,/2026 DAL 01/0-4/2026 AL 31/12/2026.

Impegno di spesa occorrente:

Fonte finanziamento:

Il Responsabile dell'Area

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Amico Salvatore



Approvata nella seduta del 02 APR. 2026 . immediatamente esecutiva: Si No.

Il Sindaco

F.to Annamaria Raccuglia

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Annabel Sotera



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è correlata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente, che deve rispondere all'ottica della ottimizzazione e della valorizzazione delle risorse umane disponibili;

Rilevata l'indifferibile necessità di personale presso l'Ente, risultando fondamentale potenziare gli Uffici Comunali con personale in possesso dei requisiti professionali, delle attitudini e di comprovata esperienza, anche al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa;

Dato atto che il legislatore, pur prevedendo l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ha previsto una serie di deroghe per facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali da parte di enti di piccole dimensioni o di enti che si trovano in particolari condizioni di riduzione di organico a causa dei vincoli legislativi sulle assunzioni di personale nelle PA;

Richiamato l'art. 1, comma 124, Legge n. 145 del 30.12.2018 che prevede quanto segue: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"*;

Richiamato, in particolare, l'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021, sottoscritto il 16.11.2022, a tenore del quale:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL";

Richiamato l'art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli

oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;

- l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente.

6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 16.11.2022";

Atteso che la convenzione di cui all'art. 23 del CCNL 16.11.2022 succitata e nuovo art. 18 CCNL 23/02/2026, deve prevedere le modalità di utilizzo del personale nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale presso l'ente di appartenenza mediante una distribuzione dello stesso secondo le previsioni contenute nella convenzione;

Rilevato che la convenzione stabilisce, altresì, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo in proporzione alla durata della prestazione resa presso ciascun ente, nonché tutti gli ulteriori profili relativi ad una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

Preso atto che nel caso in cui un Ente intenda avvalersi parzialmente di una prestazione lavorativa di

un dipendente in servizio presso altro Ente, non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del "comando", ma di fronte ad una più duttile utilizzazione le cui modalità di gestione vanno definite convenzionalmente in apposito atto;

Dato atto che nelle ipotesi di utilizzazione parziale ("scavalco condiviso") il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro Ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

Evidenziato che la fattispecie di che trattasi non integra la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche;

Considerato che con nota del Sindaco del Comune di Aidone avente prot. n. 2462 del 20/03/2026, recante "*Richiesta rinnovo e aggiornamento convenzione per utilizzo condiviso della Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia – Assistente Sociale cat. DI*" è stato richiesto il rinnovo della convenzione ex art. 23 CCNL Comparto funzioni locali dal periodo 01/04/2026 al 31/12/2026 al fine di assicurare continuità amministrativa e funzionale ai servizi erogati, con la possibilità di rimodulare l'impegno orario sino a 30 ore settimanali al fine di garantire una gestione più efficace e completa dei servizi o in subordine, ove non possibile l'estensione oraria di confermare l'articolazione a 24 ore settimanali;

Rilevato che nella vigente dotazione organica di questo Ente non sono presenti professionalità di Assistente sociale con categoria Funzionari ed Elevata Qualificazione;

Verificata la disponibilità della Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, dipendente del Comune di Calascibetta, Funzionario ed Elevata Qualificazione, profilo Assistente Sociale, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, in possesso della professionalità richiesta per il posto da ricoprire,

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 01/04/2026 del Comune di Calascibetta, recante "Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo in scavalco condiviso con il Comune di Aidone, ai sensi dell'art.23 del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, del dipendente Dott.ssa Demetra di Dio Ciantia dal 01/04/2026 al 31/12/2026 per n. 24 ore settimanali", esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto opportuno approvare il rinnovo della convenzione per l'utilizzo congiunto della dipendente Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, Funzionario ed Elevata Qualificazione per un tempo di lavoro pari a numero 24 ore settimanali e di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione;

Acclarato che l'eventuale conferimento dell'incarico di Responsabile EQ di Area presso il Comune di Aidone verrà corrisposta la relativa retribuzione di posizione secondo il vigente CCNL;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di disporre il rinnovo per l'utilizzo congiunto, in regime di scavalco condiviso secondo la disciplina di cui all'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 e del nuovo art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2022/2024 sottoscritto il 23.02.2026, della Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, Funzionario ed Elevata Qualificazione, profilo Assistente Sociale, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Calabiscetta, durante il normale orario di lavoro, per numero 24 ore settimanali, per il periodo compreso tra il 01/04/2026.01.2025 ed il 31.12.2025;
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi tra il Comune di Aidone e il Comune di Calascibetta, diretto a disciplinare l'utilizzo congiunto del dipendente;
4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
5. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e del Personale, in quanto competente in merito al servizio risorse umane, agli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione della convenzione allegata;
6. Di dare atto che l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente dovrà essere articolato in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo Ente e sarà tale da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
7. Di trasmettere il provvedimento in oggetto al Comune di Calascibetta e alla dipendente interessata;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online e nella apposita sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta, immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di adottare gli atti gestionali ricadenti nell'Area Finanziaria e Personale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi dell'art. 53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 02/04/2026



Il Responsabile del Servizio proponente

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolvrebbe in un atto inutile.

Addì, 02/04/2026



Il Responsabile del Servizio proponente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 02/04/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Cap. _____ Competenza/Residui

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Aidone della dipendente del Comune di Calascibetta Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23.02.2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 2 del mese di Aprile,

tra:

- il **Comune di AIDONE**, rappresentato dal sindaco Annamaria Raccuglia;
- il **Comune di CALASCIBETTA**, rappresentato dal sindaco Antonio Piero Santi Capizzi;

PREMESSO

- che l'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 disciplina l'utilizzo di personale tra enti, prevedendo che:
 - gli enti, al fine di una migliore organizzazione dei servizi, possano utilizzare personale di altri enti, con il consenso dell'interessato, mediante convenzione;
 - la convenzione definisce durata, articolazione dell'orario, ripartizione degli oneri e modalità organizzative;
 - il rapporto di lavoro resta in capo all'ente di appartenenza;
- che il Comune di AIDONE ha richiesto di avvalersi della prestazione lavorativa della Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di CALASCIBETTA, con profilo di Funzionario Assistente Sociale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione);
- che la dipendente ha espresso il proprio consenso;
- che si rende necessario disciplinare i rapporti tra i due enti mediante apposita convenzione;

VISTE

- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di CALASCIBETTA n. 39 del 01/04/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di AIDONE n. 38 del 02/04/2026;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e durata

Il Comune di CALASCIBETTA autorizza la Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia, dipendente a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a prestare attività lavorativa presso il Comune di AIDONE ai sensi dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022–2024.

La convenzione ha decorrenza dal **01/04/2026 al 31/12/2026**.

L'utilizzo è previsto per **n. 24 ore settimanali**, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro.

L'orario complessivo settimanale (36 ore) è così articolato:

- n. 12 ore presso il Comune di CALASCIBETTA;
- n. 24 ore presso il Comune di AIDONE.

Art. 3 – Articolazione dell'orario

L'attività lavorativa presso il Comune di AIDONE si svolgerà secondo l'organizzazione definita dall'Ente utilizzatore, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal CCNL.

Il Comune di AIDONE comunicherà al Comune di CALASCIBETTA l'articolazione dell'orario.

Art. 4 – Trattamento economico e riparto oneri

Il rapporto di lavoro resta in capo al Comune di CALASCIBETTA, che continua a corrispondere:

- il trattamento economico fondamentale;
- il trattamento accessorio previsto dal CCNL e dalla contrattazione decentrata.

Il Comune di AIDONE rimborsa al Comune di CALASCIBETTA:

- il costo relativo alle **24 ore settimanali**;
- comprensivo di oneri riflessi, ratei di tredicesima e ogni altro emolumento previsto dal CCNL 2022–2024.

Il rimborso avverrà con cadenza mensile entro 30 giorni dalla richiesta.

Restano a carico di ciascun ente le spese sostenute nell'interesse proprio (missioni, trasferte, ecc.).

Art. 5 – Recesso e cessazione

La convenzione può essere risolta:

- per accordo tra le parti;
- unilateralmente da uno degli enti con preavviso di almeno 15 giorni;
- per revoca del consenso della dipendente;
- per trasferimento della dipendente.

In caso di cessazione, la dipendente rientra a tempo pieno presso il Comune di CALASCIBETTA.

Art. 6 – Tutela del lavoratore

L'utilizzo deve garantire:

- il rispetto dei limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dal CCNL 2022–2024;
- i riposi giornalieri e settimanali;
- la tutela della salute e sicurezza.

Art. 7 – Ferie

Le ferie sono autorizzate dal Comune di CALASCIBETTA e fruita in modo coordinato tra i due enti.

Art. 8 – Incompatibilità

Si applica il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente e dal CCNL Funzioni Locali 2022–2024.

Art. 9 – Nomina Responsabile EQ di Area

Nel caso in cui venga conferito alla dipendente l'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione (EQ) di Area presso il Comune di Aidone, verrà corrisposta la retribuzione di posizione proporzionata alle 24 ore settimanali, nonché la quota parte di indennità di risultato spettante, secondo quanto previsto dal CCNL.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non previsto si rinvia:

- al CCNL Funzioni Locali 2022–2024;
- alla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

Per il Comune di CALASCIBETTA
IL SINDACO

Per il Comune di AIDONE
IL SINDACO



ANNAMARIA
RACUGLIA
02.04.2026
12:40:39
GMT+02:00